



# **POLICY IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI**

**Regolamento (UE) 2019/2088**

## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>5</b>
	2.1. Obiettivi del documento .....	5
	2.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento .....	6
	2.3. Contesto normativo di riferimento.....	6
<b>3.</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>8</b>
	3.1. Ambito di applicazione soggettivo.....	8
	3.2. Ambito di applicazione oggettivo .....	8
<b>4.</b>	<b>LA GESTIONE DEL RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ .....</b>	<b>9</b>
	4.1. Il rischio di sostenibilità ai sensi SFDR .....	9
	4.2. Integrazione del rischio di sostenibilità.....	10
<b>5.</b>	<b>EFFETTI NEGATIVI SULLA SOSTENIBILITÀ .....</b>	<b>10</b>
<b>6.</b>	<b>INFORMATIVA A LIVELLO DI PRODOTTO FINANZIARIO .....</b>	<b>12</b>
	6.1. Informazioni rese in sede precontrattuale.....	12

# 1. GLOSSARIO

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **Cliente:** persona fisica o giuridica alla quale la Banca presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **Cliente al dettaglio:** il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;
- **Cliente professionale:** il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari Consob e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del T.U.F.;
- **Consiglio di Amministrazione (C.d.A.):** Organo con funzione di supervisione strategica;
- **Consulenza in materia di investimenti:** servizio di investimento concernente la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari ai sensi dall'articolo 1, comma 5-septies del T.U.F.;
- **Fattori di sostenibilità:** le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- **Investimento ecosostenibile:** un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento UE 2020/852;
- **Investimento sostenibile:** investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;

- **Obiettivi ambientali:** gli obiettivi individuati dall'art. 9 Reg. UE 2020/852 consistenti in: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un'economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- **Politiche di remunerazione e incentivazione:** il documento in cui sono descritti i principi, i ruoli, e le caratteristiche del sistema di remunerazione e incentivazione della Banca;
- **Prodotto finanziario con caratteristiche ambientali e/o sociali:** un prodotto finanziario che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance;
- **Rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- **Servizi di investimento:** si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; collocamento di strumenti finanziari; ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti;
- **Strumento finanziario:** gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2 del TUF come anche individuati nell'Allegato I, sezione C del TUF, nonché della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID 2).

## 2. PREMESSA

### 2.1. Obiettivi del documento

Il Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. "**Sustainable Finance Disclosure Regulation**" - di seguito anche "**SFDR**") e il Regolamento UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. "**Taxonomy Regulation**" - di seguito anche "**TR**") introducono nuove disposizioni sulla trasparenza per quanto riguarda:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e alla consulenza in materia di investimenti;
- la comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.

L'SFDR introduce una nuova definizione di prodotto finanziario, differenziando i prodotti finanziari che promuovono – tra le altre – caratteristiche ambientali o sociali (c.d. prodotti "light green" ex art. 8) e prodotti finanziari che hanno come obiettivo un investimento sostenibile (c.d. prodotti "dark green" ex art. 9).

In particolare, tale Regolamento prevede in capo ai destinatari – quale onere di trasparenza – l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web informazioni concernenti:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento ovvero nell'ambito della consulenza in materia di investimenti (art. 3 SFDR);
- un'informativa in merito alle politiche di due diligence per quanto riguarda gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (art. 4 SFDR);
- la coerenza delle politiche di remunerazione con l'integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5 SFDR);
- le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari distribuiti (art. 10 SFDR).

Congiuntamente alle menzionate previsioni di trasparenza, l'SFDR prevede un complesso di informazioni da fornire ai clienti in sede di documentazione precontrattuale e nelle relazioni e rendiconti periodici.

La Taxonomy Regulation integra l'SFDR dettando la disciplina specifica per la classificazione dei prodotti finanziari che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi climatici e ambientali (obiettivi ecosostenibili). Il Regolamento sulla tassonomia, oltre a prevedere le informazioni aggiuntive che devono essere fornite ai clienti in sede precontrattuale, pone specifici obblighi di trasparenza in tema di attività ecosostenibili anche nelle dichiarazioni di carattere non finanziario.

Al fine di adeguarsi alle novità normative sopra descritte la banca adotta la presente **“Policy in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari”** (di seguito anche “Politica” o “Policy”) in cui sono individuati e formalizzati i presidi e le misure volte a:

- integrare i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti;
- considerare i principali effetti negativi, sui fattori di sostenibilità, delle decisioni di investimento;
- classificare i prodotti finanziari e definire i livelli di disclosure previsti in sede precontrattuale.

## **2.2. Adozione, aggiornamento e diffusione del documento**

La presente policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è aggiornata qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa od operativa della Banca.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati, la Policy e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella intranet aziendale.

## **2.3. Contesto normativo di riferimento**

### **In ambito europeo:**

- Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“Sustainability Finance Disclosure Regulation” o “SFDR”);

- Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ("Taxonomy Regulation" o "TR");
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ("MiFID 2");
- Regolamento delegato (UE) 2022/1288 (Regolamento delegato di SFDR).

**In ambito nazionale:**

- D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari").

## **3. AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **3.1. Ambito di applicazione soggettivo**

Le disposizioni della presente Policy si applicano alla banca in qualità di consulente finanziario in quanto ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5 lett. f), TUF su prodotti finanziari.

### **3.2. Ambito di applicazione oggettivo**

Nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa gli obblighi di cui alla presente Policy trovano applicazione per le attività svolte dalla banca nello svolgimento della prestazione del servizio di consulenza sui prodotti di risparmio gestito (Fondi comuni di investimento e SICAV).

La Banca si impegna ad ampliare nel tempo il perimetro dei prodotti finanziari provvisti di rating ESG.

La tipologia di clientela cui sono destinati i prodotti finanziari e a cui è prestato il servizio di consulenza in materia di investimenti include i clienti al dettaglio e i clienti professionali.

## 4. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ

### 4.1. Il rischio di sostenibilità ai sensi SFDR

Il Regolamento UE 2019/2088 definisce il rischio di sostenibilità come *“un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento”* (art. 2 n. 22 SFDR).

Generalmente, il rischio di sostenibilità è quindi ricondotto ai fattori di rischio ambientali, sociali e di governo societario (c.d. “fattori di rischio ESG - *Environmental, Social, Governance*”). A titolo esemplificativo:

- fattori ambientali (“E”): il mancato presidio dei rischi climatici e ambientali e/o le violazioni in ambito ambientale, oltre a determinare una mancanza di responsabilità da parte dell'azienda, possono comportare sanzioni e/o costi rilevanti per sanare i conseguenti danni ambientali causati;
- fattori sociali (“S”): la mancata tutela (o le violazioni) dei diritti umani e dei diritti del lavoro crea un danno reputazionale che inficia l'affidabilità verso l'azienda da parte di tutti gli stakeholders (tra cui gli investitori), evidenziando, nel migliore dei casi, la mancanza di consapevolezza sulle conseguenze delle attività poste in essere e, nel peggiore dei casi, l'assenza di principi etici fondamentali in capo agli Amministratori. Il deterioramento della reputazione può comportare un boicottaggio dei prodotti, difficoltà nella raccolta di capitali, multe/ sanzioni, una riduzione delle opportunità di stringere accordi con parti terze (es. fornitori, partner commerciali, ...);
- fattori di governo societario (“G”): le violazioni riconducibili al governo societario si intrecciano con quelle dei precedenti fattori. Infatti, buoni presidi di governo societario possono impedire / limitare le violazioni legate ai fattori ambientali e sociali e i connessi rischi etici, legali e commerciali con conseguente impatto sulla performance aziendale. Tra i presidi di governo societario si possono considerare quelli legati alle politiche di remunerazione, ai meccanismi di funzionamento dell'organo amministrativo, al trattamento degli azionisti di minoranza e, più in generale, a tutte le politiche aziendali che assicurano la conformità alla normativa vigente, la gestione dei rischi e il controllo interno.

I fattori di rischio ESG, oltre a rilevare autonomamente, possono contribuire alle altre categorie di rischio (e.g. rischio di mercato, rischio di credito, etc.) cui devono essere ricondotti e possono comportare pertanto un impatto negativo sul valore degli investimenti (i.e. rendimenti).

La presente Policy individua e formalizza i presidi e le misure adottati ai fini della considerazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e nella consulenza in materia di investimenti.

## **4.2. Integrazione del rischio di sostenibilità**

La banca nell'ambito dell'attività di consulenza in materia di investimenti, prevede l'esame della documentazione resa dai produttori (es. i set informativi nel caso di OICR) in merito ai rischi di sostenibilità e al loro impatto sul rendimento dei prodotti finanziari. Tali informazioni, se disponibili, sono considerate nell'ambito del processo distributivo alla clientela per informarla delle caratteristiche ambientali o sociali promosse e degli eventuali rischi di sostenibilità individuati dal produttore.

L'approccio, così definito, consente alla Banca di raccomandare strumenti o prodotti finanziari considerandone anche i rischi di sostenibilità più rilevanti.

La Banca pubblica sul proprio sito web l'Informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari.

## **5. EFFETTI NEGATIVI SULLA SOSTENIBILITÀ**

Per "Effetti negativi" per la sostenibilità derivanti dalla prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti si intendono le possibili conseguenze derivanti dalle scelte d'investimento compiute in termini di effetti negativi connessi all'ambiente, alle problematiche sociali e concernenti il personale, al rispetto dei diritti umani e alle questioni relative alla lotta alla corruzione. Allo stato attuale, tenuto conto della disponibilità solo parziale dei dati necessari a valutare gli effetti negativi per la sostenibilità, tali effetti non saranno considerati ai fini della prestazione dei servizi di consulenza. La Banca è attualmente impegnata nella ricerca di provider in grado di fornire informazioni sufficientemente complete, accurate e aggiornate riguardo agli effetti negativi per la sostenibilità attribuibili alle imprese che, direttamente o indirettamente, sono oggetto degli investimenti raccomandati e, non appena tali informazioni risulteranno

disponibili, intende tenerle in considerazione nelle proprie procedure per la prestazione dei servizi di consulenza.

## 6. INFORMATIVA A LIVELLO DI PRODOTTO FINANZIARIO

### 6.1. Informazioni rese in sede precontrattuale

Le **informazioni precontrattuali** sono fornite ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori proponendo una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari (ivi inclusi quelli attinenti alla sostenibilità), tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente (es. cliente al dettaglio, cliente professionale, ...).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 6 SFDR, la banca si sta impegnando nell'adozione del nuovo set contrattuale al fine di fornire ai clienti una descrizione del modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nella prestazione del servizio di consulenza di materia di investimenti e dei risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono consulenza. Qualora, invece, non siano ritenuti rilevanti i rischi di sostenibilità, la banca fornisce una spiegazione chiara e concisa al riguardo.